

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A
NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30.03.2001, N. 165.**

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30.03.2001, n 165.

Rientrano in tale disciplina tutte le collaborazioni istituite nell'ambito della categoria del lavoro autonomo, realizzate attraverso incarichi attribuiti a persone fisiche coerentemente con le esigenze di funzionalità dell'Azienda, il cui oggetto corrisponda ad attività o adempimenti di competenza dell'Azienda stessa e a obiettivi e progetti specifici e determinati.

Art. 2

Principio generale

L'Azienda utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne e, pertanto, si avvale di professionalità esterne esclusivamente nei casi di eccezionale necessità, per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, allo scopo di garantire la massima efficacia, efficienza e trasparenza della propria azione nel perseguimento degli interessi pubblici e obiettivi ad essa affidati dalle disposizioni vigenti.

Art. 3

Definizione incarichi

Gli incarichi conferiti dall'Azienda sono relativi alle seguenti tipologie di rapporto:

- ***contratti di prestazione d'opera professionale:*** sono stipulati con soggetti libero professionisti, in possesso di partita IVA ai sensi degli artt. da 2222 a 2230 del codice civile. Il professionista si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
- ***contratti di collaborazione coordinata e continuativa:*** sono rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera continuativa, prevalentemente personali.
- ***contratti di prestazione occasionale:*** sono rapporti di collaborazione in cui la prestazione resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione, di breve durata e di modesto importo, destinata a non ripetersi nel tempo.

L'assenza di un vincolo di subordinazione fra committente e prestatore d'opera impedisce che con tali strumenti siano affidati i compiti di gestione e di rappresentanza, che costituiscono le attribuzioni tipiche dei funzionari e dei dirigenti della pubblica amministrazione, i quali sono, invece, in rapporto di subordinazione con il datore di lavoro-amministrazione e, pertanto, agiscono secondo gli indirizzi impartiti e gli obiettivi assegnati, rispondendo del loro operato "secondo le leggi penali, civili e amministrative" (art. 28 Costituzione).

Art. 4

Individuazione del fabbisogno

Il Dirigente Responsabile del Servizio, il quale ravvisi l'esigenza di ricorrere, in casi eccezionali e straordinari, per l'adempimento di attività istituzionali e per la realizzazione di obiettivi o progetti specifici di pertinenza dell'unità cui è preposto, a una collaborazione esterna, prospetta con dettagliata relazione al Direttore Generale l'esigenza stessa, precisando gli adempimenti istituzionali e/o gli obiettivi o i progetti implicati e indicando i motivi per i quali, considerate le condizioni di legge e quelle espresse dal presente Regolamento, la collaborazione è necessaria.

L'autorizzazione a servirsi della collaborazione esterna viene data dal Direttore Generale, previa valutazione della suddetta relazione che dovrà evidenziare:

- a) la congruenza tra l'oggetto della prestazione e le competenze attribuite dall'ordinamento all'Azienda, nonché gli obiettivi o progetti di cui è investito il servizio;
- b) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Azienda;
- c) la temporaneità e l'elevata qualificazione della prestazione;
- d) la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione che dovrà essere congruo con la prestazione richiesta. A tal fine si dovrà far riferimento alle tariffe applicate ad incarichi analoghi conferiti dall'Azienda o da altre amministrazioni;
- e) eventuali finanziamenti a copertura del costo dell'incarico di collaborazione con l'indicazione degli estremi contabili necessari alla liquidazione del compenso.

Art. 5

Individuazione del soggetto incaricato

Gli incarichi individuali di collaborazione possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. A tal fine è richiesto il possesso della laurea (vecchio ordinamento laurea magistrale) o laurea specialistica rilasciata secondo il nuovo ordinamento universitario o titolo equivalente. Peraltro la specializzazione richiesta può derivare anche da percorsi completi e formalmente definiti dall'ordinamento professionale di riferimento, in aggiunta alla laurea triennale.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini e albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ferma restando la necessità di accertare la specifica specializzazione attraverso la maturata esperienza nel settore.

Per i professionisti medici, veterinari e sanitari non medici, secondo quanto disposto dalla Regione dell'Umbria con Delibera di Giunta Regionale n. 135 del 12.02.2003 "Indirizzi alle aziende sanitarie per la stipula di contratti libero-professionali", è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in atto vigente per l'assunzione a rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La scelta della persona cui affidare l'incarico viene effettuata con la procedura di selezione prevista dal presente Regolamento.

La procedura di selezione è avviata con un avviso pubblico, nel quale si dà notizia dell'incarico da conferire.

La pubblicità dell'avviso è garantita:

- dalla sua pubblicazione per un periodo di almeno 10 giorni sul sito web;
- da eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione ritenute utili dalla Direzione Aziendale, in considerazione della tipologia e dell'entità del contratto (ad esempio con comunicazione agli ordini professionali interessati).

L'avviso deve contenere i seguenti elementi:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) i requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico, di norma non superiore ad 1 anno;
- d) il luogo dell'incarico e la modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) il compenso per la prestazione;
- f) le modalità e il termine di presentazione delle domande;
- g) la struttura di riferimento e il nominativo del responsabile del procedimento, il quale dovrà essere quindi formalmente individuato;
- h) ogni altro elemento utile per l'attivazione della collaborazione.

Nell'avviso vengono indicati altresì i criteri attraverso cui avviene la comparazione, individuati ai sensi del successivo art. 6.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Art. 6

Procedura comparativa e conferimento incarico

La valutazione dei curricula, pervenuti unitamente alle domande, viene fatta da commissioni appositamente costituite, composte da:

- Dirigente Responsabile della struttura aziendale interessata;
- Dirigente appartenente alla struttura medesima;
- Funzionario amministrativo degli Uffici afferenti all'Area Amministrativa del Personale con funzioni di segretario verbalizzante.

Le Commissioni sopra citate, prendendo in esame le domande pervenute e la documentazione alle stesse allegata, esprimono un giudizio su ciascun candidato e formulano al Direttore Generale una proposta di conferimento di incarico tenendo presente i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;

- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- c) eventuali complementarietà con professionalità già in dotazione all'Azienda;
- d) eventuali interdisciplinarietà connesse con l'oggetto dell'incarico;
- e) altri elementi di giudizio che la Commissione ritiene importanti.

L'avviso potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione, determinando con ciò la necessità che nella proposta di conferimento dell'incarico formulata dalla Commissione si tenga conto anche delle risultanze di tali verifiche.

Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Azienda riguardanti incarichi per lo svolgimento di prestazioni sanitarie l'amministrazione potrà predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi di esperti altamente qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Al termine della procedura comparativa di cui al presente articolo, il Direttore Generale adotta l'atto con il quale autorizza il conferimento dell'incarico e l'assunzione del correlato impegno di spesa ed approva lo schema di disciplinare che regola lo svolgimento dell'incarico nel quale dovranno essere specificati:

- la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- i tempi e le modalità di svolgimento dell'incarico, anche alla luce dell'eventuale coordinamento con l'attività di soggetti dipendenti dell'Azienda;
- il compenso globale previsto e/o il compenso orario o per accesso che deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto;
- le modalità di pagamento e del regime fiscale;
- la precisazione degli obblighi del committente e del prestatore d'opera;
- le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato;
- il termine di esecuzione dell'incarico;
- la definizione delle modalità di recesso del committente con riferimento anche alla corresponsione del compenso per l'opera svolta al momento della risoluzione del contratto;
- le modalità per la risoluzione di eventuali controversie.

Il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, sono soggetti all'autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni, e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto, l'ufficio competente provvede ad effettuare la pubblicazione dell'incarico sul sito web aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 127 della legge 23.12.1996, n. 662, come modificato dall'art. 3, comma 54 della legge 24.12.2007, n. 244 e dell'art. 53 comma 14 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

Tale pubblicazione, come previsto dall'art. 3, comma 18 della legge 244 del 2007, ha valore costitutivo del contratto.

Inoltre, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 18 "Amministrazione Aperta" del D.L. 22.06.2012, n. 83, l'ufficio competente provvede anche alla pubblicazione, nell'ambito della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", delle informazioni relative al contratto, attraverso la specifica procedura informatica, collegata ed integrata con il sistema contabile SAP.

Gli atti di spesa relativi agli incarichi di studio, ricerca e consulenza di importo superiore a 5.000,00 euro devono essere trasmessi alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria (art. 1, comma 173 della legge 23.12.2005, n. 266) per l'esercizio del controllo successivo della gestione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, qualora nell'anno precedente siano stati erogati compensi a dipendenti pubblici, l'ufficio che ha disposto la liquidazione dovrà comunicare, all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, i compensi erogati.

Ai fini della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001, gli uffici competenti devono effettuare semestralmente la trasmissione telematica dei dati riferiti ai collaboratori esterni cui sono stati affidati gli incarichi, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, nonché di tutti i dati obbligatori richiesti dalla procedura.

Art. 7

Limitazioni e condizioni ostative al conferimento degli incarichi

Non possono essere affidati incarichi di cui al presente Regolamento a coloro che:

- risultino dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
- già appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e collocati in quiescenza, abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico (art. 5, c. 9 del D.L. 95/2012);
- risultino dipendenti delle aziende sanitarie regionali, in stato di quiescenza (art. 46 della L.R. 18/2012);
- si trovino in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi medesimi e, in particolare, coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'Azienda;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi già affidati;
- si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia o che siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'altro previsto da tali leggi, o che abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica, o che abbiano procedimenti pendenti relativi a tali reati.

Il verificarsi di conflitti di interessi e di incompatibilità, successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico del prestatore d'opera qualora lo stesso non provveda a determinarne la cessazione.

In tal caso l'Azienda, accertata anche d'ufficio la sussistenza del conflitto di interesse e della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dall'incarico.

L'incaricato, al momento dell'affidamento dell'incarico, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo.

Art. 8 Esclusioni

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 6 bis e 6 ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, pertanto, del presente Regolamento, i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Il presente regolamento non si applica, inoltre, agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione né agli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori per i quali valgono le procedure di trasparenza e comparazione previste dalla normativa specifica.

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica o saltuaria, quando comportino compensi equiparabili ad un rimborso spese o comunque di modica entità.

Con riferimento alla collaborazioni escluse dall'applicazione dei limiti di spesa posti dalla normativa nazionale e regionale, trattandosi di contratti stipulati a valere su fondi finalizzati, si precisa che ad esse si applicano tutti i requisiti di legittimità, ivi compresi pubblicità e comparazione, individuati nell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e nel presente regolamento. In nessun caso, infatti, le deroghe di carattere finanziario, relative pertanto alla spesa, possono comportare una deroga alle disposizioni ordinamentali relative ai presupposti, ai requisiti e alle modalità di individuazione.

Art. 9 Proroga del contratto

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 10 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Dirigente Responsabile del Servizio che si avvale della collaborazione verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia rapportabile a singole fasi di sviluppo, mediante esame della coerenza dei risultati conseguiti rispetto a quelli attesi, certificando l'esito con attestazione scritta e autorizzando la liquidazione rapportata alle fasi di sviluppo di riferimento.

Nel caso in cui la verifica di cui al precedente comma dia esito negativo, il Dirigente responsabile richiede al titolare dell'incarico di sopperire alla deficienza entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero si procede a risolvere il contratto per inadempimento, previo preavviso di 30 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno. Entro tale termine l'incaricato potrà rimettere le proprie controdeduzioni.

Qualora peraltro l'attività esperita dal collaboratore abbia prodotto risultati parziali, si può procedere alla liquidazione del compenso pattuito in misura proporzionale, sulla base della quantificazione dei risultati.

Art. 11

Corresponsione del compenso

La corresponsione del compenso viene effettuata, di norma, al termine dell'incarico.

Nel contratto può essere tuttavia previsto che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico previa acquisizione di idonea documentazione sullo stato di avanzamento dell'attività, fermo l'obbligo di restituzione di quanto già anticipatamente percepito qualora l'incarico medesimo non giunga a buon fine ed il conseguente accollo degli eventuali danni cagionati all'Azienda, da quantificare in base all'entità dei medesimi.

Art. 12

Preavviso

Nel caso di recesso anticipato da parte del collaboratore, quest'ultimo deve darne comunicazione per iscritto all'Azienda, nel rispetto di minimo 30 giorni di preavviso, fatte salve diverse disposizioni previste dal contratto individuale.

Il collaboratore che recede senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuto a corrispondere all'Azienda una penale pari al 70% del compenso mensile, rapportato al numero dei giorni intercorrenti dall'ultimo giorno di attività ed il 30° giorno successivo alla data di notifica della comunicazione di recesso anticipato, salvo che il Dirigente Responsabile del Servizio che si avvale della collaborazione dichiari che la risoluzione anticipata del contratto non ha determinato alcun disservizio.

L'Azienda ha diritto di trattenere la suddetta somma sui compensi eventualmente spettanti al collaboratore per la parte di attività espletata.

Art. 13

Pubblicità

Del presente regolamento si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'Azienda.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, il trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano alla procedura comparativa è finalizzato unicamente alla selezione del contraente.

Il trattamento di cui al primo comma sarà pertanto effettuato in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati acquisiti.

Art. 15
Norma transitoria

Le collaborazioni in corso restano in vigore fino alla scadenza del termine espresso del contratto che le regola.

Art. 16
Rapporti con altre disposizioni

Tutte le disposizioni regolamentari interne incompatibili con la presente disciplina si intendono abrogate.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di adozione.